

Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Valore Vita Reale - Risorse Umane

Data di realizzazione: 31 marzo 2022 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – Sito internet: www.realemutua.it, - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it – PEC: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2021 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 390,4% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.691 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 945 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzia prevista: in caso di decesso o di sopravvenuta invalidità totale e permanente di un Assicurato nel corso della durata del contratto, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dall'Assicurato il capitale assicurato.

A seconda dell'importo di capitale assicurato, possono essere previste la compilazione da parte degli Assicurati dell'autocertificazione sanitaria e/o l'effettuazione di accertamenti sanitari.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In caso di sopravvivenza degli Assicurati e nel caso in cui non si sia verificata alcuna invalidità alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio morte e di sopravvenuta invalidità** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l'infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14° giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
 - impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;

- attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti da azioni correlate a stati di ubriachezza, dall'uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci;
- e del seguente periodo di carenza: per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

Inoltre è esclusa la copertura dei casi di **invalidità**:

- preesistenti alla decorrenza della garanzia nei confronti del singolo Assicurato;
- determinati da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione o del successivo nuovo ingresso in assicurazione.

In tutti questi casi sopralencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia di sinistro: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua – Direzione Vita e Welfare o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata di seguito.</p> <p>Decesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita; • eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.); • verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato; • atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti: <ul style="list-style-type: none"> – se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; – chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico; • dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale); • nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione. <p>Invalidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione particolareggiata del medico curante o specialista che descriva le cause, le modalità e il decorso della malattia o della lesione che ha generato lo stato d'invalidità; • se richiesti, il CCNL di categoria o il Contratto integrativo aziendale di categoria. <p>Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà</p>
-------------------------------------	---

	<p>applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p> <p>Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il contratto prevede il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione. Il premio è calcolato in base all'età degli Assicurati e all'importo del loro capitale assicurato.</p> <p>Il versamento può essere effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; – bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni; – bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia; – bancomat o carta di credito. <p>Attenzione: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.</p> <p>Il premio deve essere versato dal Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla sottoscrizione del contratto; – ad ogni eventuale rinnovo di contratto, nei tempi previsti; – in caso di aumento di capitale; – in caso di inserimento di nuovi Assicurati antecedente la scadenza del contratto. <p>Il Contraente ha facoltà di variare la periodicità del versamento che, oltre che avere cadenza annuale, può effettuarsi in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale o semestrale.</p>
Rimborso	<p>In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.</p> <p>L'uscita dall'assicurazione in corso d'anno, non dovuta a decesso o sinistro invalidante, prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.</p>
Sconti	L'Intermediario ha la facoltà di praticare sconti di natura commerciale, riducendo il caricamento proporzionale al premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Pari a 1 anno e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle parti.
Sospensione	Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi. In caso di rinnovo la copertura assicurativa resta in vigore se, entro e non oltre il giorno della ricorrenza anniversaria, viene corrisposto almeno il 20,00% del premio previsto dal contratto. In caso contrario si determina lo scioglimento del contratto.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:</p> <p>Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p>
---------------	---

	In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	<p>Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p> <p>Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari.</p>
Risoluzione	<p>Il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora entro la <i>ricorrenza anniversaria</i> del contratto non si provveda al pagamento di almeno il 20,00% del <i>premio</i> previsto; • qualora, avendo già versato almeno il 20,00% dei <i>premi</i> nei termini previsti, entro 30 giorni dalla ricezione dell'<i>appendice</i> di rinnovo del contratto, il <i>Contraente</i> non provveda al saldo del <i>premio</i> (conguaglio ed integrazioni per i nuovi inserimenti).



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto si rivolge a persone giuridiche che intendono proteggere eredi o beneficiari dei propri dirigenti o quadri o impiegati assicurati garantendo loro un capitale in caso di decesso o invalidità permanente totale.

Il contratto può essere stipulato da contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per assicurati con età compresa tra 18 anni alla decorrenza del contratto e 71 anni alla scadenza del contratto.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto	5,00 euro
Caricamento per diritti per appendici di adeguamento/rinnovi	5,00 euro
Caricamento proporzionale al premio netto	20,00%
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile.

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l'eventuale caricamento per spese di frazionamento.

Il **costo degli eventuali accertamenti sanitari** è a carico di Reale Mutua, che provvede al relativo rimborso nel limite di 100,00 euro.

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dai distributori, relativa all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 125,53% per un contratto di durata pari a un anno. In caso di rinnovo, dal secondo anno la quota parte percepita dai distributori è pari al 76,53%.



Sono previsti riscatti o riduzioni? **Riscatto** SI NO **Riduzione** SI NO

Valori di riscatto e riduzione

- Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione;
- è possibile riattivare le coperture assicurative riprendendo il versamento dei premi, con esclusione di quelli relativi agli Assicurati eventualmente deceduti o colpiti da sinistro che ne determini l'invalidità totale e permanente nel periodo in cui non è stata prestata la copertura assicurativa.

Richiesta di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio « Buongiorno Reale ». Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20. E-mail: buongiornoale@realemutua.it .
----------------------------------	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: buongiornoale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>BENEFICI FISCALI</u> La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente, art. 15 del D.p.r. 917/1986. Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico. Sono detraibili soltanto i premi versati con modalità di pagamento tracciabile. La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo del Contraente. <u>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</u> Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF .
---	---

	<p>Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p>
--	---

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.